

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA



ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Modifica dei criteri di calcolo del quorum strutturale (numero legale) per la sola Commissione Consiliare Permanente di Vigilanza.

Premesso che:

- L'articolo 44 del Testo Unico degli Enti Locali “Garanzia delle minoranze e controllo consiliare” dispone al comma 1 che *“Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite”*.
- Lo Statuto del Comune di Cremona all'articolo 10, comma 3, prevede espressamente l'istituzione della Commissione di Vigilanza demandando al Regolamento del Consiglio Comunale l'individuazione dei poteri affidati alla stessa.
- L'articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale di Cremona dispone che il Consiglio istituisce, con criterio proporzionale idoneo a garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari, la Commissione di Vigilanza attribuendogli compiti di garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la verifica ed il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria. La Commissione, oltre ai poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, può acquisire documenti nonché sentire i componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale e delle strutture di cui ai soggetti citati. La Presidenza e la Vice Presidenza della Commissione sono riservate a Consiglieri di minoranza.

Considerato che:

- Il sistema di rappresentanza all'interno della Commissione di Vigilanza si fonda sul principio del voto ponderato proporzionale, per cui il peso politico di ciascun Gruppo in Commissione rispecchia fedelmente la sua consistenza numerica in Consiglio Comunale. Pertanto ciascun consigliere non vale "uno", ma vale una quota (o frazione) del peso politico complessivo del proprio gruppo di appartenenza.



- Il medesimo criterio del voto ponderato si estende alla verifica del quorum strutturale della Commissione. Per effetto di tale meccanismo, la seduta è considerata valida solo se i commissari presenti rappresentino la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale (almeno 17 consiglieri su 32).

Considerato altresì che:

- La natura e la finalità della Commissione di Vigilanza si distingue radicalmente dalle altre Commissioni (le quali svolgono attività istruttoria sugli atti d'iniziativa della Giunta e della maggioranza) in quanto è costituita come strumento ispettivo e conoscitivo a tutela delle minoranze.

- L'attuale criterio di calcolo genera un'evidente stortura democratica e istituzionale: la minoranza ha la facoltà regolamentare di convocare l'organo, ma la maggioranza, qualora decida di non presentarsi, ha il potere di fatto di impedirne la regolare costituzione facendo mancare il numero legale.

- Tale sbilanciamento si traduce nel paradosso per cui il controllo sull'azione amministrativa è subordinato alla volontà del controllato, vanificando la stessa "ragion d'essere" della Commissione e condizionando al benessere della maggioranza l'attività istituzionale di garanzia.

Tenuto conto che:

- È fondamentale assicurare che i lavori della Commissione di Vigilanza possano avere luogo anche in caso di diserzione o boicottaggio da parte della maggioranza, in modo da consentire comunque lo svolgimento delle audizioni di dirigenti comunali, amministratori di enti o concessionari di pubblici servizi.

- Tali audizioni e i relativi interventi devono poter essere formalmente registrati, verbalizzati e messi agli atti dell'ente, garantendo la trasparenza amministrativa e il diritto dei cittadini alla conoscenza, a prescindere dal raggiungimento della maggioranza consiliare in quella specifica sede.

- Al fine di slegare l'attività degli organi di garanzia dai numeri della maggioranza politica, numerosi Comuni italiani adottano nei propri statuti e regolamenti il principio del numero legale computato "per teste" (presenza fisica) dei componenti effettivi, stabilendo una soglia minima fissa e indipendente dal peso ponderato.

- Il Meccanismo di convocazione flessibile a quorum strutturale progressivo per teste prevede la verifica del numero legale esclusivamente su base anagrafica (presenza fisica dei componenti) stabilendo un quorum costitutivo ordinario in prima convocazione pari alla maggioranza dei membri assegnati e un quorum costitutivo ridotto in seconda convocazione, calcolato in misura fissa o frazionaria ridotta, idoneo a consentire la validità della seduta anche in caso di assenza programmata o diserzione di una delle componenti politiche (maggioranza o minoranza), salvaguardando la

funzionalità dell'organo.

Tenuto conto altresì che:

- La Commissione di Vigilanza riveste per sua natura funzioni esclusivamente ispettive, di controllo e di garanzia, e non è deputata all'adozione di deliberazioni o atti a rilevanza esterna. Stante l'assenza di funzioni deliberative in capo a tale organo, l'applicazione del criterio del voto ponderato per la determinazione del numero legale risulta del tutto inconferente e priva di ratio logico-giuridica, traducendosi di fatto in un surrettizio strumento di paralisi dell'attività di controllo delle minoranze.

- Subordinare la validità delle sedute di vigilanza al voto ponderato contrasta con lo spirito dell'art. 38 del TUEL, il quale intende tutelare il diritto dei consiglieri di esercitare il mandato ispettivo; per tale ragione, l'attività di monitoraggio e audizione deve poter essere validamente avviata sulla base della mera presenza fisica (per teste) dei componenti, garantendo lo svolgimento dei lavori anche in seconda convocazione a quorum ridotto;

- L'art. 38, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) demanda espressamente ed esclusivamente al Regolamento comunale la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento interno delle Commissioni.

Tutto ciò premesso e considerato

si impegna il Sindaco e la Giunta

ad attivarsi nelle sedi competenti affinché venga avviato l'iter per una modifica urgente al Regolamento del Consiglio Comunale per introdurre una specifica deroga per la sola Commissione di Vigilanza (Art. 28) che preveda che il numero legale per la validità delle sedute sia determinato unicamente con il criterio per teste (presenze fisiche), escludendo l'applicazione del voto ponderato per la costituzione dell'organo e prevedendo una seconda convocazione a quorum strutturale ridotto per preservare la continuità della funzione ispettiva della minoranza slegandola dai numeri della maggioranza politica del Consiglio Comunale.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Matteo Carotti (FDI) - Matteo Carotti

Mario Ricci (FDI)

Roma Vittoria Cerasi Liste Civiche Opposi per Daresio

Paola Tacchini Coaliz. NSS & C.C.M.

Anna Rita C. M. T. S. S.

F. C. M. T. S. S.

Paolo Alvaro

LEGA

Luca Pini FDI

Giuseppe Pini FDI

Roberto Longo FDI

Chiara Capelletti FDI

Andrea Bertolini (Nac)

Bruno (Nac)